

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 – Articolo 1 e relative proposte emendative) .....	11
Missioni vevoli nella seduta del 28 aprile 2003 .....	3	(Sezione 3 – Articolo 2 e relativa proposta emendativa) .....	12
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissioni dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4, 5	(Sezione 4 – Articolo 3 e relativa proposta emendativa) .....	13
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento) .....	7	(Sezione 5 – Articolo 4 e relative proposte emendative) .....	13
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	7	(Sezione 6 – Articolo 5 e relative proposte emendative) .....	14
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	7, 8, 9	<b>Disegno di legge S. 1545 (approvato dal Senato) n. 3590</b> .....	16
Difensori civici regionali (Trasmissioni di documenti) .....	9	(Sezione 1 – Articolo 2 e relative proposte emendative) .....	16
Nomine ministeriali (Comunicazioni) .....	9	(Sezione 2 – Articolo 3 e relative proposte emendative) .....	21
Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina .....	9	(Sezione 3 – Articolo 4 e relativa proposta emendativa) .....	22
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo .....	10	(Sezione 4 – Articolo 5 e relative proposte emendative) .....	22
Atti di controllo e di indirizzo .....	10	(Sezione 5 – Articolo 6 e relative proposte emendative) .....	23
<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	10	(Sezione 6 – Articolo 7 e relative proposte emendative) .....	27
<b>Proposta di legge (approvata, in un testo unificato, dalla II Commissione della Camera e modificata dal Senato) nn. 718-1423-1488</b> .....	11		
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	11		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 28 aprile 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Micciché, Minniti, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ranieri, Ricciotti, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Elio Vito, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Boato, Bossi, Brancher, Brugger, Buontempo, Burani Procaccini, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Intini, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Micciché, Minniti, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Presti-

giacomo, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Sospiri, Stefani, Tabacci, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valpiana, Viceconte, Violante, Zacchera.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 16 aprile 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

STUCCHI: « Disposizioni in materia di corresponsione del trattamento pensionistico sospeso al personale della scuola collocato a riposo per dimissioni » (3907);

MEDURI: « Disposizioni per il recupero e la riqualificazione urbanistica del centro storico di San Luca in Aspromonte » (3908);

RUZZANTE: « Modifiche alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante norme per l'istituzione e il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi » (3909);

MONTECCHI e AMICI: « Modifica all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente la promozione delle pari opportunità nell'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (3910);

BENVENUTO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza sulle società "Patrimonio dello Stato Spa" e "Infrastrutture Spa" » (3911);

INNOCENTI ed altri: « Disposizioni in materia di tutela dei diritti nelle prestazioni di lavoro continuative » (3912);

GASPERONI ed altri: « Disposizioni in materia di salvaguardia dell'occupazione e della qualità del lavoro, nonché di tutela dei redditi dei lavoratori » (3913);

AGOSTINI ed altri: « Disposizioni in materia di estensione delle tutele contro i licenziamenti ingiustificati » (3914);

CORDONI ed altri: « Disposizioni in materia di definizione delle controversie attinenti ai licenziamenti e ai trasferimenti » (3915).

In data 17 aprile 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BUONTEMPO: « Disposizioni in materia di sicurezza delle manifestazioni sportive e culturali di massa » (3919);

TAGLIALATELA: « Disposizioni in favore del personale della Croce rossa italiana in servizio a tempo determinato » (3920).

In data 18 aprile 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PAGLIARINI: « Disposizioni in materia di tutela dei beni patrimoniali degli enti pubblici » (3924);

ERCOLE ed altri: « Concessione di un contributo annuo all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione, per il finanziamento delle attività di riabilitazione dei minorati della vista » (3925).

In data 22 aprile 2003 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

BENVENUTO: « Disposizioni per favorire la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione » (3926).

Saranno stampate e distribuite.

### **Annunzio di disegni di legge.**

In data 17 aprile 2003 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

*dal ministro degli affari esteri:*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 2001 » (3917);

*dal ministro per i beni e le attività culturali:*

« Concessione di un contributo all'Agencia mondiale antidoping » (3918).

In data 18 aprile 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal ministro degli affari esteri:*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo 2002 » (3921).

In data 24 aprile 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro della salute:*

« Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti » (3927).

Saranno stampati e distribuiti.

### Trasmissioni dal Senato.

In data 16 aprile 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 2155. — « Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione » (*approvato dal Senato*) (3904);

S. 2150. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali » (*approvato dal Senato*) (3905);

S. 223-524-779-1357. — Senatori MUZIO ed altri; BRUNALE ed altri; RONCONI ed altri; ZANOLETTI: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi » (*approvata, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3906).

In data 17 aprile 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2131. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ipiche » (*approvato dal Senato*) (3916).

In data 18 aprile 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 1543. — Senatori ANTONIO BATTAGLIA ed altri: « Interventi per i porti di Termini Imerese e di Palermo » (*approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3922);

S. 1918. — « Celebrazioni del VII centenario dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" » (*approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3923).

Saranno stampati e distribuiti.

### Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

#### *I Commissione (Affari costituzionali):*

GARAGNANI ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti i poteri di controllo dei consiglieri comunali e provinciali » (3611) *Parere delle Commissioni II e V;*

FANFANI ed altri: « Disciplina della incompatibilità della professione di avvocato con gli incarichi di governo e il mandato parlamentare » (3698) *Parere delle Commissioni II, V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

GARAGNANI ed altri: « Istituzione della Giornata della memoria delle vittime del comunismo » (3736) *Parere delle Commissioni V e VII;*

VIOLANTE ed altri: « Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di deroga al divieto del terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti » (3837).

#### *II Commissione (Giustizia):*

NESI: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e altre disposizioni in materia di divieto di svolgere propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione » (3812) *Parere della I Commissione;*

BONITO ed altri: « Modifica all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, e introduzione nel sistema di tutela dei diritti dell'azione di gruppo » (3838) *Parere delle Commissioni I, X e XIV;*

LETTIERI ed altri: « Disposizioni per l'introduzione dell'«azione di classe» a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti » (3839) *Parere delle Commissioni I, V, VI, X e XIV*;

GIULIO CONTI: « Disciplina della clonazione umana » (3840) *Parere delle Commissioni I e XII*.

### *III Commissione (Affari esteri):*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001 » (3825) *Parere delle Commissioni I, V e VII*.

### *VI Commissione (Finanze):*

PAGLIARINI: « Disposizioni per la locazione o la concessione in uso di immobili degli enti pubblici territoriali » (3654) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

### *VII Commissione (Cultura):*

ZAMA ed altri: « Interventi in favore dell'Ente universitario del Fermano » (3844) *Parere delle Commissioni I e V*.

### *XI Commissione (Lavoro):*

SGOBIO: « Estensione dei benefici di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ai lavoratori delle imprese impegnate in processi di lavorazione dell'amianto del sito industriale di Gela » (3317) *Parere delle Commissioni I, V, X e XII*;

CAMINITI ed altri: « Legge quadro in materia di organismi a carattere di mutualità volontaria o di mutuo soccorso » (3728) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

### *XII Commissione (Affari sociali):*

BATTAGLIA ed altri: « Disposizioni per l'attivazione di contratti di formazione lavoro per i medici specializzandi » (3687) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

PERLINI ed altri: « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in materia di agevolazione della diffusione di farmaci generici » (3690) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni)*.

### *XIII Commissione (Agricoltura):*

MERLO: « Disposizioni per l'indicazione del luogo di origine sulle etichette dei prodotti alimentari » (3784) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

S. 223 – 524 – 779 – 1357. – Senatori MUZIO ed altri; BRUNALE ed altri; RONCONI ed altri; ZANOLETTI: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi » (*approvata, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3906) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XIV*.

### *Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):*

DI VIRGILIO ed altri: « Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile » (3852) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

### **Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 7 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia di una ordinanza, emessa dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 marzo 2003, concernente il differimento ad altra data dello sciopero, proclamato il 21 marzo 2003, dai piloti ed assistenti di volo delle compagnie di trasporto aereo.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

### **Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 17 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione dei seguenti istituti culturali, per l'esercizio 2001:

Centro internazionale di studi di architettura « A. Palladio », Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, Ente Casa Buonarroti, Ente per le ville vesuviane, Istituto di diritto agrario internazionale e comparato, Istituto internazionale di studi giuridici, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, Istituto nazionale di studi verdiani e Scuola archeologica di Atene.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 148).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 17 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 26 novembre 2002, concernente la gestione dei beni demaniali e patrimoniale nelle regioni Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Basilicata, Calabria, Puglia e Sardegna.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

### **Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.**

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 14 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la relazione, relativa all'anno 2002, sullo stato di attuazione delle politiche per l'*handicap* in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti (doc. LXXIX, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

### **Trasmissione dal ministro delle attività produttive.**

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 15 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, recante la disciplina delle vendite sottocosto del sistema distributivo, la relazione sulle risultanze del monitoraggio relative al primo anno di vigenza delle disposizioni del citato regolamento.

Questa documentazione è stata trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

### **Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro dagli affari esteri, con lettera in data 16 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1985, n. 411, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta dalla società Dante Alighieri, per l'anno 2002.

Questa documentazione è stata trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla VII Commissione (Cultura).

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 16 aprile 2003, ha trasmesso due note relative all'attuazione data:

alle risoluzioni in Assemblea RANIERI ed altri n. 6/00042 e STUCCHI ed altri n. 6/00043, accolte dal Governo e approvate nella seduta dell'Assemblea del 5 dicembre 2002, concernenti i temi del Consiglio europeo di Copenhagen;

all'ordine del giorno in Assemblea CIMA ed altri n. 9/2299/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 giugno 2002, concernente la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di Rotterdam.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 17 aprile 2003, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data:

alla risoluzione in Assemblea VOLONTÈ ed altri n. 6/00030, accolta dal Governo o approvata nella seduta dell'Assemblea del 25 settembre 2002, concernente la crisi economica in Argentina;

all'ordine del giorno in Assemblea OLIVIERI ed altri n. 9/2288/2, accolto in parte come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 aprile

2002, concernente gli internati militari in Germania durante la seconda guerra mondiale;

all'impegno assunto in sede di risposta all'interrogazione VIOLANTE ed altri n. 3/01738 nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 2002, concernente il rimpatrio in Siria dell'oppositore Said Al-Sahri.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

### **Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera *b*), della legge 27 febbraio 1967, n. 48, la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 2002 (doc. XL, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 2003 e situazione di cassa al 31 dicembre 2002 (doc. XXV, n. 8).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione concernente i dati sull'andamento

dell'economia nell'anno 2002 e l'aggiornamento delle previsioni per il 2003 (doc. XXV-bis, n. 2).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

#### **Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.**

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 22 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la relazione sui dati raccolti attraverso l'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti, riferita all'anno 2001 (doc. CLI, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

#### **Trasmissioni da difensori civici regionali.**

Il difensore civico della regione Liguria, con lettera in data 31 marzo 2003 e pervenuta alla Presidenza della Camera dei deputati in data 24 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico, relativa all'anno 2002 (doc. CXXVIII, n. 2/11).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari Costituzionali).

Il difensore civico della regione Basilicata, con lettera in data 18 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico, relativa all'anno 2002 (doc. CXXVIII, n. 3/14).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

#### **Comunicazioni di nomine ministeriali.**

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 14 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di capo del dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, nonché, *ad interim*, di capo del dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al dottor Sergio STABILINI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 15 aprile 2003, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Rocco FAMILIARI a commissario straordinario dell'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

Tale comunicazione è trasmessa alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha dato comunicazione della nomina del dottor Domenico LUPOI a commissario *ad acta* dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

#### **Richiesta di un parere parlamentare su una proposta di nomina.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Francesco Paolo CA-

SAVOLA a presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani (65).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

#### **Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 17 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 46, commi 4 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sulla relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali (223).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 maggio 2003.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 18 aprile 2003, ha tra-

smesso, ai sensi dell'articolo 148, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (224).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 maggio 2003.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 16 aprile 2003, pagina 2, seconda colonna, penultima riga, il numero: *VI* è sostituito dal numero: *VII*.

**PROPOSTA DI LEGGE: PISAPIA; PALMA ED ALTRI; VITALI: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA II COMMISSIONE DELLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (718-1423-1488)**

**(A.C. 718 – Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 718 – Sezione 2)**

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

*1-bis.* Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 1-bis.*

**1. 1.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:*

*1-bis.* Per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, nonché nei confronti di delinquenti abituali, professionali e per tendenza, nonché di recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, in caso di pena detentiva superiore a due anni, l'applicazione della pena ai sensi del comma 1 è subordinata al fatto che non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'imputato.

**1. 2.** Pisapia, Cento.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, *sopprimere le parole:* o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma del codice penale.

\* 1. 3. Fanfani.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, *sopprimere le parole:* o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma del codice penale.

\* 1. 4. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, *aggiungere, in fine, le parole:* e permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'imputato.

1. 5. Pisapia.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. La parte, nel formulare la richiesta, può altresì subordinare l'efficacia alla concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dall'articolo 94 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Se accoglie la richiesta, il giudice dispone, con separata ordinanza, una delle misure di cui al periodo precedente e, qualora disponga la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale o alla detenzione domiciliare, indica le prescrizioni e le forme di controllo previste dagli articoli 47 e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 94 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il

pubblico ministero, dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile, la trasmette al magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura deve avere corso, che ne cura l'esecuzione. Anche dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile si osservano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni previste dalla legge n. 354 del 1975 e dall'articolo 94 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Resta ferma la competenza del tribunale di sorveglianza in materia di revoca dei benefici di cui al presente comma ».

1. 6. Pisapia.

### (A.C. 718 – Sezione 3)

#### ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 2.

1. All'articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna »;

b) al comma 2, dopo le parole: « Il reato è estinto » sono inserite le seguenti: « , ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

*Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso:*

*al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.*

**2. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 718 – Sezione 4)**

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 629 del codice di procedura penale, dopo le parole: « delle sentenze di condanna » sono inserite le seguenti: « o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3. 1. All'articolo 629 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La disposizione del comma 1 si applica anche alle sentenze pronunciate ai sensi dell'articolo 444, comma 2, nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) dell'articolo 630 ».

**3. 1.** Finocchiaro, Bonito, Siniscalchi.

**(A.C. 718 – Sezione 5)**

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo e il secondo comma dell'articolo 53 sono sostituiti dai seguenti:

« Il giudice, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno, può sostituire tale pena con la semidetenzione, ovvero con la libertà controllata, ovvero con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della

pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale »;

b) al primo comma dell'articolo 59 le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;

c) l'articolo 60 è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 3.*

\* 4. 5. Siniscalchi.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 3.*

\* 4. 1. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 3.*

\* 4. 2. Fanfani.

*Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: dai seguenti con le seguenti: dal seguente.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso:*

*al primo comma, sopprimere le parole: , ovvero con la pena pecuniaria della specie corrispondente;*

*sopprimere il secondo comma.*

4. 3. Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire il primo comma con il seguente:*

Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

4. 6. La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

4. 4. Pisapia.

**(A.C. 718 – Sezione 6)**

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro parteci-

pazione, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.

2. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.

3. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione può applicare direttamente le sanzioni sostitutive.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

*Al comma 2, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: dieci.*

**5. 7.** Finocchiaro, Bonito.

*Al comma 2, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: trenta.*

**\* 5. 2.** Pisapia.

*Al comma 2, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: trenta.*

**\* 5. 3.** Fanfani.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*\* 5. 1.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*\* 5. 4.** Fanfani.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*\* 5. 9.** Siniscalchi.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**\* 5. 5.** Fanfani.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**\* 5. 8.** Finocchiaro, Bonito, Siniscalchi.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1545 — DISPOSIZIONI PER L'ADE-  
GUAMENTO DELL'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA  
ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3  
(APPROVATO DAL SENATO) (3590)**

**(A.C. 3590 — Sezione 1)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, nel rispetto delle competenze legislative delle Regioni.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rendere entro trenta giorni, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata ed alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni.

4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzio-

namento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte;

*c)* valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;

*d)* prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;

*e)* attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera *b)*, 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

*f)* prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi ed uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

*g)* procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione ed il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;

*h)* adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessati;

*i)* individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;

*l)* definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;

*m)* mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

*n)* valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;

*o)* indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costitu-

zionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;

p) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

## PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 2.

*(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. *(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3).* — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti all'individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari della comunità di riferimento.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro il termine di quarantacinque giorni dall'assegnazione.

5. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia dell'autonomia e delle competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, attraverso la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

b) individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento;

c) considerazione, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni e delle Province, di quelle storicamente svolte;

d) valorizzazione dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nell'allocatione delle funzioni fondamentali, in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione, anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;

e) previsione di strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, all'uopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo fra enti locali, Regioni e Stato;

f) attribuzione all'autonomia statutaria della potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

g) attribuzione all'autonomia statutaria degli enti locali della potestà di individuare forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

h) previsione di una disciplina di principio idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi ed uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini dell'attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione;

i) revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione ed il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;

l) adeguamento dei procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione;

m) individuazione e disciplina degli organi di governo delle Città metropolitane e relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia di Comuni e Province;

n) definizione della disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;

o) salvaguardia delle disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, ai servizi di competenza statale attribuiti al Sindaco quale ufficiale di Governo, nonché ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

p) espressa abrogazione delle disposizioni legislative in materia di controllo sugli atti degli enti locali adottate in attuazione di norme costituzionali abrogate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;

q) espressa indicazione sia delle norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2001, sia di quelle implicitamente abrogate da successive disposizioni;

r) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati al comma 5, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo.

**2. 1.** Bressa, Leoni, Boato.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione *con le seguenti:* Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per gli affari regionali.

**2. 10.** Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* , nel rispetto delle competenze legislative delle Regioni.

**2. 4.** Osvaldo Napoli.

**(Approvato)**

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* entro trenta giorni *aggiungere le seguenti:* dalla trasmissione dei testi medesimi.

**2. 8.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* dalla trasmissione dei testi medesimi.

**2. 9.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole:* il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni.

**2. 5.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 4, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

n-bis): Garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale.

**2. 2.** (Testo modificato nel corso della seduta) Pacini.

**(Approvato)**

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole:* di funzioni connaturate *con le seguenti:* di un nucleo di funzioni tra quelle attribuite, connaturate.

**2. 12.** Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 4, lettera m), aggiungere, in fine, le parole:* nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti.

**2. 6.** Osvaldo Napoli.

**(Approvato)**

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali con le seguenti: Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno.*

**2. 11.** Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**2. 7. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

**(Approvato)**

**(A.C. 3590 – Sezione 2)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

*(Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente).*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica.

2. Gli schemi di testo unico, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commis-

sioni parlamentari e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione, i testi unici possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

*(Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente).*

*Sopprimerlo.*

**3. 1.** Bressa, Amici, Marone, Boato, Leoni, Buemi, Pisicchio, Pappaterra, Sgobio.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di testo unico con le seguenti: dei decreti.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: i testi unici con le seguenti: i decreti legislativi.*

**3. 4.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: di ciascuno dei Consigli regionali.*

**3. 3.** Mascia, Giordano.

*Al comma 2, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: Conferenza unificata.*

**3. 2.** Marone, Boato, Leoni, Bressa, Amici, Pisicchio, Buemi, Pappaterra, Sgobio.

**(A.C. 3590 – Sezione 3)****ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

*(Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali).*

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.

4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolate.

6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-  
L'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 4.**

*(Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali).*

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e dalle forme associative tra gli enti locali.*

**4. 1. Boccia.**

**(A.C. 3590 – Sezione 4)****ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

*(Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria).*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle regioni ai sensi dell'articolo 117,

quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Regione o Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Le relative spese sono a carico dei bilanci delle amministrazioni di ciascun ente.

2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 5.

*(Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria).*

*Al comma 1, primo periodo, premettere le parole:* In base alle determinazioni assunte dai rispettivi consigli,

##### 5. 3. Mascia, Giordano.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* designato dal Governo *con le seguenti:* designato dalle Regioni d'intesa con il Governo.

##### 5. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola:* Regione *con le seguenti:* Giunta regionale.

##### 5. 6. La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole:* dal Governo.

##### 5. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole:* criteri e procedure determinati con.

##### 5. 4. Boccia.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

##### 5. 5. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

**(Approvato)**

#### **(A.C. 3590 – Sezione 5)**

#### ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 6.

*(Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni).*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, i

quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia au-

tonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.

4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.

5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.

6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 6.**

*(Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni).*

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: legislativa.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: legislativa;*

*al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: legislativa.*

**6. 3.** Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , i quali fino alla fine del periodo.*

**6. 4.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: inadempienza con le seguenti: accertata inattività.*

**6. 5.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

2. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le Regioni e le Province auto-

nome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale; possono altresì concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica, finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. La Regione o la Provincia autonoma interessata dà comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali; decorsi trenta giorni dalla comunicazione, può sottoscrivere l'intesa o l'accordo. Qualora i negoziati si svolgano all'estero, può avvalersi delle competenti rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari italiani, previa intesa con il Ministero degli affari esteri, per la conduzione delle trattative. Le intese e gli accordi sottoscritti non possono esprimere valutazioni sulla politica estera né assumere obblighi da cui derivino oneri finanziari a carico dello Stato o che ledano gli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.

**6. 6.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 2, primo periodo, premettere le parole: Ferme restando le attività di mero rilievo internazionale,*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale,*

**6. 7.** Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale,*

**6. 1.** Amici, Boato, Leoni, Bressa, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra, Sgobio.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: esprimere valutazioni relative alla con le seguenti: interferire con la.*

**6. 13.** Boccia.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le Regioni, nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, disciplinano le modalità di esercizio dei rapporti internazionali della Regione e individuano in particolare le attività di rilievo internazionale. Le attività di rilievo internazionale della regione si riferiscono a:

*a)* attività promozionali dirette nel campo del *marketing* territoriale, del commercio e della collaborazione industriale, del turismo, della cultura, del settore agroalimentare;

*b)* predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali, creazione di strutture all'estero di supporto;

*c)* attività promozionali indirette;

*d)* iniziative di scambio di esperienze, assistenza istituzionale, con le amministrazioni di Regioni ed altri enti esteri;

*e)* supporto ad iniziative di scambio e collaborazione di enti locali e nel campo degli scambi scolastici e giovanili;

*f)* iniziative a supporto del reclutamento e della formazione di personale destinato ad immigrare per motivi di lavoro nel territorio regionale;

*g)* iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;

*h)* politiche a favore dei concittadini emigrati all'estero.

**6. 2.** Boato, Amici, Bressa, Leoni, Marone, Buemi, Pisicchio, Pappaterra, Sgobio.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione con le seguenti: di competenza concorrente.*

**6. 8.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: tempestiva comunicazione fino alla fine del comma con le seguenti: comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma può procedere nelle trattative. Qualora i negoziati si svolgano all'estero, la Regione o la Provincia autonoma può avvalersi delle competenti rappresentanze diplomatiche e dei competenti uffici consolari italiani, previa intesa con il Ministero degli affari esteri, per la conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo programma al Ministero degli affari esteri il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento degli affari regionali, fornisce il suo parere entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali la Regione o la Provincia autonoma può sottoscrivere l'accordo, secondo le norme del diritto internazionale generale e della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata al sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Limitatamente a tale fine il Governo accredita i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome alla rappresentanza di*

cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti non possono comunque esprimere valutazioni sulla politica estera né assumere obblighi da cui derivino oneri finanziari per lo Stato.

**6. 9.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

**6. 10.** Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Si intendono conferiti i pieni poteri di firma trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione del progetto al Ministero degli affari esteri senza che siano intervenute osservazioni sullo stesso.

**6. 14.** Boccia.

*Sopprimere il comma 5.*

**6. 11.** Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In caso di dissenso è data informazione al Ministro degli affari esteri per l'applicazione di quanto previsto al comma 5.

**6. 15.** Boccia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8. Nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, lo Stato contrae obblighi internazionali previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni.

**6. 12.** Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

**(A.C. 3590 – Sezione 6)**

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 7.**

*(Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative).*

1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata: « Conferenza unificata », diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell'Accordo del 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere,

qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere emanati.

5. Nell'emanazione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro

competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità.

8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.

9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Il loro *status* è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di controllo, previe intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al de-

creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previe intese con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 7.

*(Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative).*

*Sopprimere il comma 1.*

##### 7. 1. Bressa.

*Al comma 1, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

##### 7. 6. Mascia, Giordano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* La sussidiarietà è un principio che regola le funzioni d'esercizio dei servizi e delle funzioni da parte delle istituzioni pubbliche, al fine di garantire a tutti l'esigibilità dei diritti civili e sociali. È compito dello Stato intervenire a sostegno o in sostituzione, anche con la nomina di commissari *ad acta*, dell'ente a cui è affidata la funzione gestionale e erogatrice dei servizi, qualora esso non sia in grado di corrispondere positivamente a tale funzione.

##### 7. 7. Mascia, Giordano.

*Al comma 2, sostituire il primo ed il secondo periodo con il seguente:* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato avvia il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118

della Costituzione sulla base dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**7. 2.** Boato, Marone, Bressa, Amici, Leoni, Buemi, Pisicchio, Pappaterra, Sgobio.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Per le finalità di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse,*

**7. 12.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: competenti aggiungere le seguenti: per materia e per le conseguenze di carattere finanziario:*

**7. 14. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

**(Approvato)**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.*

**7. 20.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.*

**7. 9.** Boccia.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Gli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto*

1997, n. 281, sono vincolanti per le parti. Le relative controversie sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

**7. 17.** Abbondanzieri, Montecchi, Amici, Marone.

*Sopprimere i commi 7, 8 e 9.*

**7. 8.** Mascia, Giordano.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: e Regioni con le seguenti: , Regioni e Stato.*

**7. 10.** Boccia.

*Al comma 7, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

**7. 11.** Boccia.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.*

**7. 13. (Testo modificato nel corso della seduta)** Osvaldo Napoli.

**(Approvato)**

*Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: Consiglio delle autonomie aggiungere la seguente: locali.*

**7. 16.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 9, primo periodo, dopo la parola: integrate aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,*

**7. 15. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

**(Approvato)**

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: , salvo diversa previsione dello statuto della Regione,*

**7. 3.** Bressa, Leoni, Boato, Marone, Amici, Buemi, Pisicchio, Pappaterra, Sgobio.

*Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: Il loro status con le seguenti: Lo status dei predetti componenti.*

**7. 21.** D'Agrò.

**(Approvato)**

*Al comma 9, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Ai medesimi, al pari di tutti i restanti magistrati della Corte dei conti, compete, altresì, un compenso particolare a carattere continuativo, commisurato all'entità di trasferta piena per trenta giorni al mese, compreso il periodo feriale, maggiorata del 30 per cento.*

**7. 22.** D'Agrò.

*Al comma 9, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Ai magistrati della Corte dei conti già in servizio compete, se più favorevole, lo stesso trattamento giuridico ed economico del consiglieri di nuova nomina.*

**7. 23.** D'Agrò.

*Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per assicurare professionalità adeguate alle esigenze tecniche del controllo collaborativo di cui alle precedenti disposizioni, i bandi di concorso previsti dall'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n.1345, e successive modificazioni, riservano una percentuale non inferiore a un*

quinto dei posti messi a concorso a personale delle pubbliche amministrazioni appartenente alle ex carriere direttive, con cinque anni di anzianità, che sia dotato del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente. A tal fine i bandi di concorso stabiliscono anche una adeguata disciplina delle prove di esame. In seguito all'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione, è rimessa all'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali la disciplina, oltre che dei controlli interni, degli interventi sostitutivi in caso di inerzia dell'amministrazione, salvo il potere del Governo previsto dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. Fino all'esercizio del suddetto potere normativo da parte dell'ente locale, l'eventuale nomina del commissario *ad acta* di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata dalla Regione.

**7. 4.** Leoni, Bressa, Boato, Amici, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra, Sgobio.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. È esclusa ogni altra forma di controllo dei bilanci e della contabilità dei Comuni delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fatto salvo il controllo finanziario interno esercitato dal collegio dei revisori dei conti e fatte salve le procedure stabilite dalla legge di coordinamento della finanza pubblica in funzione del rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

**7. 5.** Leoni, Bressa, Boato, Amici, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra, Sgobio.